

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023, N.36

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36, disciplina le modalità di ripartizione degli incentivi di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi da parte del personale del CST Sistemi Sud srl.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Codice": il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b) "Progetto": gli elaborati previsti dall'art. 41 e segg. del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
 - c) "Responsabile del progetto" (RUP): il Responsabile Unico del Progetto di cui al D.Lgs. 36/2023, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 15 del Codice;
 - d) "CUC - Centrale Unica di Committenza": il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 62 del Codice;
 - e) "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi di cui al successivo art. 7;
 - f) "procedura di gara": qualsiasi procedura comparativa, seppur in forma semplificata, tra più operatori economici finalizzata all'individuazione del contraente con il quale sottoscrivere un contratto di lavori, servizi e forniture;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le definizioni riportate nel Codice e i CCNL del comparto Enti locali.

Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

1. Le somme di cui all'articolo 45 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base delle procedure di affidamento dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come definito all'art. 4.
2. Concorrono alla ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività incentivabili previste dal Codice connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
 - b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 42 del Codice);
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);

- d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione);
- e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità);
- f) attività di responsabile unico del progetto.
3. Ai sensi dell'art. 45, co. 2 del Codice, in caso di appalti relativi a servizi e forniture le risorse per incentivi sono liquidate solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) le risorse per incentivi sono liquidate solo ove previsto nel quadro economico di progetto.
5. Nell'ambito delle convenzioni CONSIP o altri soggetti aggregatori e nel caso di affidamenti in house sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate nella tabella 3 dell'art. 10 con percentuali ridotte del 75% (ad esclusione della percentuale riferita al Direttore dei lavori, al Direttore dell'esecuzione ed al RUP per la sola parte relativa all'esecuzione, che rimane confermata).

Art. 4 – Misura e calcolo dell'incentivo

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico della società.
2. La misura è definita, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni;
3. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento degli incentivi, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

Art. 5 - Quantificazione degli Incentivi

1. La misura degli incentivi è determinata in ragione dell'importo a base della procedura di affidamento, secondo la seguente tabella (tabella 1):

Tabella 1 – Percentuali da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023

opere e lavori pubblici							
importo a base della procedura di affidamento:	fino a 750.000 euro	da 750.001 a 1.500.000 euro	da 1.500.001 a 5.225.000 euro	da 5.225.001 a 10.000.000 euro	da 10.000.001 a 15.000.000 euro	da 15.000.001 a 25.000.000 euro	oltre 25.000.000 euro
Percentuale da destinare agli incentivi:	2%	15.000 euro + 1,90% sulla parte oltre 750.000	29.250 euro + 1,60% sulla parte oltre 1.500.000	88.850 euro + 1,40% sulla parte oltre 5.225.000	155.700 euro + 1,20% sulla parte oltre 10.000.000	215.700 euro + 1,00% sulla parte oltre 15.000.000	315.700 euro + 0,90% sulla parte oltre 25.000.000

servizi						
importo a base della procedura di affidamento	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 209.000 euro	da 209.001 a 500.000 euro	da 500.001 a 1.000.000 euro	da 1.000.001 a 5.000.000 euro	oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare agli incentivi:	1,15%	1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000	2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000	5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000	9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000	43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000

forniture						
importo a base della procedura di affidamento	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 209.000 euro	da 209.001 a 500.000 euro	da 500.001 a 1.000.000 euro	da 1.000.001 a 5.000.000 euro	oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare agli incentivi:	1,15%	1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000	2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000	5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000	9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000	43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000

2. Nel caso di affidamenti che prevedano il rinnovo, va considerato come base di calcolo l'importo del contratto comprensivo dei rinnovi.

Art. 6 - Destinatari

- L'80% degli incentivi, determinato nella misura di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico della società e IRAP, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.
- Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.
- Il 20% degli incentivi, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, può essere destinato:
 - all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24

giugno 1997, n. 196;

- allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Non si provvede all'inserimento negli incentivi della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
 5. Alla fine di ciascun anno finanziario la quota del 20% di cui al comma 3 è ripartita, in sede di bilancio di previsione come budget di spesa per l'anno successivo.
 6. Nel caso in cui a seguito di disposizione normativa le somme destinate all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative vengano ricomprese nell'ambito del tetto annuale di spesa del personale e/o in quello del trattamento accessorio, in sede di contrattazione integrativa possono determinarsi tetti o limiti complessivi per la ripartizione di cui al precedente comma.
 7. Nel caso il tetto di cui al comma 6 non consenta l'utilizzo in misura intera delle somme destinate all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative, l'importo da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è ridotto proporzionalmente; a tal fine il pagamento sarà disposto in un'unica soluzione con cadenza annuale.

Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP, propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Presidente del C.d.A., che sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con proprio provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.
2. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste.
3. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro, redatto sulla base del fac-simile che verrà predisposto dagli uffici competenti, deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo stimato posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento degli incentivi, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dall'art. 10.
4. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal soggetto responsabile di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché per attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 14, comma 21 del Codice.
7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano

collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art.35 bis del D.lgs n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art.8 Esclusione della disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore alla soglia determinata dalla società;
- c) gli acquisti di beni e servizi come da normativa vigente;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta.

È fatta salva la facoltà della società di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 9 Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 10 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art.11 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al precedente art. 6, comma 3.

Art.12 Ripartizione incentivi per settori

La sezione di incentivo destinata al personale coinvolto nelle attività inerenti gli ambiti di ciascuna opera o lavoro individuata ai sensi dell'art. 3 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 2), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2 – Criteri di ripartizione per opere e lavori

OPERE E LAVORI		
FUNZIONE		% ripartizione sulla quota del singolo lavoro
a) Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi collaboratori – fase di gara	RUP (Collaboratori e figure di supporto)	15%
b) Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi collaboratori – fase di lavori	RUP (Collaboratori e figure di supporto)	25%
c) Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice appalti) – titolare della funzione e suoi collaboratori	Referente Unico e Collaboratori	4%
d) Verifica preventiva dei Progetti	Responsabile e Collaboratori	3%
e) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e Collaboratori	10%
f) Direzione dei lavori	Direttore dei Lavori e Collaboratori (direttori operativi, ispettori cantiere)	35%
g) Collaudo Tecnico Amministrativo ovvero verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione	Collaudatore e Collaboratori	5%
h) Collaudo statico e Collaudi tecnico funzionali	Collaudatore e Collaboratori	3%
Totale		100%

La sezione di incentivo destinata al personale coinvolto nelle attività inerenti gli ambiti di ciascuna fornitura di beni e servizi individuata ai sensi dell'art. 3 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 3), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 3 - Criteri di ripartizione per Forniture e Servizi

FORNITURE E SERVIZI		
FUNZIONE		% ripartizione sulla quota del singolo servizio/fornitura
a) Responsabile Unico del Progetto(RUP) e suoi collaboratori Fase di Gara	RUP Collaboratori e figure di supporto	15%
b) Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi collaboratori Fase di esecuzione	RUP (Collaboratori e figure di supporto)	25%
c) Programmazione della spesa (art. 21 del Codice appalti)	Referente Unico e Collaboratori	5%
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile e Collaboratori	15%
e) Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione e Collaboratori	35%
f) Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria/Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Collaudatore e Collaboratori	5%
Totale		100%

Per ciascuna delle funzioni individuate nelle tabelle 2 e 3 una quota complessiva pari al massimo al 20% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro.

Art. 13 - Accertamento delle attività svolte

1. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase della programmazione e dell'affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della procedura di affidamento;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica della conformità (se trattasi di servizi o forniture);
 - per il ruolo di Responsabile Unico del Progetto: il 50% della quota con l'avvio della procedura di affidamento e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavoro) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture).
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal C.d.A., previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Al fine di consentire tale verifica, il Responsabile Unico del Progetto presenta al Presidente del C.d.A. una relazione in cui sono dettagliate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento viene valutato separatamente per ogni singola fase di avanzamento.
4. Preliminarmente al pagamento, entro 60 giorni dalla proposta di liquidazione, si procederà ad un controllo di conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte del C.d.A.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell'accertamento di cui al co. 3 incrementano le risorse di cui all'art. 6, co. 3.
6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il C.d.A. dispone, con delibera, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 14 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle precedenti tabelle. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura .
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al C.D.A. e al Presidente, attestandone lo stato di conformità.

Art. 15 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice).

Art. 17 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro e di conferimento degli incarichi incentivabili di cui all'art. 7 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna figura professionale.

2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.

3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il Responsabile Unico del Progetto sulla base della programmazione delle attività.

5. Il Responsabile Unico del Progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

6. Le prestazioni del Responsabile Unico del Progetto terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

7. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4, tenuto conto dei tempi di realizzazione.

8. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

9. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del Progetto, all'ufficio della

Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

10. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

11. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

12. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle riduzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi costituiscono economia.

Tabella 4 – Criteri di riduzione dell'incentivo

Tipologia incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, salvo quanto agli artt. 120 e 45 del Codice fino al massimo del 50%
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, salvo quanto agli artt. 120 e 45 del Codice fino al massimo del 60%

Art. 18 - Limite dell'incentivo liquidabile

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare. (eventuale) La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19 - Adeguamento dinamico del Regolamento

Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 20 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle procedure per la realizzazione di opere o lavori e per l'acquisizione di beni e servizi che non risultino ancora concluse alla data di emanazione dello stesso per le attività svolte successivamente alla data di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo il riconoscimento di periodi pregressi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dai pareri vincolanti dei giudici contabili.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina prevista dal vigente CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Approvato:

- Delibera del C.d.A. n. 246 del 25.10.2023;
- Delibera del Comitato Intercomunale di Controllo n. 31 del 29.04.2024;